

CONTRATTO

**AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO
"RISTRUTTURAZIONE DEL MANUFATTO DENOMINATO "BARCHESSA" PER LA
REALIZZAZIONE DEL CENTRO REGIONALE AMBIENTE, SALUTE E CLIMA PRESSO
VIA OSPEDALE CIVILE 24 A PADOVA"**

**Intervento finanziato con fondi del Piano nazionale Investimenti Complementari al
P.N.R.R.(PNC)**

**Progetto P5 "Lavori di realizzazione Centro Regionale Ambiente, Salute e Clima"
afferrete all'Investimento E.1 "Salute-Ambiente-Biodiversità-Clima"**

CUP I83C22000640005

CIG 9828327005

Indice

Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara.....	4
Art. 2 - Norme regolatrici	4
Art. 3 - Oggetto.....	4
Art. 4 - Termine di esecuzione dell'appalto.....	4
Art. 5 - Importo contrattuale.....	5
Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione.....	5
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	5
Art. 8 - Obblighi di riservatezza.....	6
Art. 9 - Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 10 - Subappalto e subcontratti.....	6
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 12 - Garanzia definitiva	8
Art. 13 - Coperture assicurative	9
Art. 14 - Recesso.....	10
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	10
Art. 16 - Condizioni particolari di esecuzione per contratti finanziati con PNC.....	10
Art. 17 - Penali e premio di accelerazione	11
Art. 18 - Risoluzione	12
Art. 19 - Clausola risolutiva espressa.....	12
Art. 20 - Fallimento dell'Aggiudicatario o morte del titolare	13
Art. 21 - Direzione Lavori e Direzione di cantiere	14
Art. 22 - Collaudo o certificato di regolare esecuzione	14
Art. 23 - Fatturazione e pagamenti.....	14
Art. 24 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Aggiudicatario	15
Art. 25 - Clausola di revisione prezzi	16
Art. 26 - Cause di forza maggiore	16
Art. 27 - Elezioni di domicilio	17
Art. 28 - Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV	17
Art. 29 - Foro di competenza.....	18
Art. 30 - Forma del Contratto, oneri fiscali, rimborso delle spese di pubblicazione	18
Art. 31 - Rinvio	18

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito identificata come ARPAV o Agenzia), con sede in Padova, via Ospedale Civile 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288), nella persona del Direttore Generale Ing. Loris Tomiato, in forza dei poteri attribuiti con Delibera del Consiglio Regionale n. 81 del 21/07/2021;

e

RAMPIN SRL con sede legale in Via Vigonovese n. 115 – Padova (PD) - C.F. e P.IVA 00226680288, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova al n. 117679 – C.F. e P.IVA 00226680288, Codice Fiscale e P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in Padova (PD), via Vigonovese n. 115, in persona del legale rappresentante ROBERTO VIANELLO, in forza dei poteri allo stesso conferiti da Verbale Assemblea del 17.05.1993 ovvero risultanti da visura camerale (di seguito nominata, per brevità, anche “Aggiudicatario”);

PREMESSO CHE

1. con Determinazione del Dirigente dell'UVDPA n. 47 del 03/03/2023 è stata approvata la validazione del Progetto Definitivo in oggetto il cui importo complessivo ammonta a Euro 400.000,00 per i soli lavori soggetti a ribasso d'asta, da cui sono esclusi i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. stimati in Euro 35.000,00 non soggetti a ribasso d'asta ed il compenso per la progettazione esecutiva stimato in Euro 21.685,00 al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, pertanto l'importo complessivo soggetto a ribasso ammonta ad Euro 421.685,00 (diconsi Euro quattrocentoventunoseicentottantacinque/00);
2. con DDG n. 55 del 10/03/2023, è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento congiunto del servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato “Ristrutturazione del manufatto denominato “Barchessa” per la realizzazione del Centro Regionale Ambiente, Salute e Clima presso Via Ospedale Civile 24 a Padova” - Piano Nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC) - investimento E.1 “Salute-Ambiente-Biodiversità-Clima” — Progetto “P5 – Lavori di realizzazione Centro Regionale Ambiente, Salute e Clima presso la sede ARPAV di Padova – Via Ospedale 24” - CODICE UNICO PROGETTO: I83C22000640005;
3. con DDG n. 140 del 27/06/2023 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ditta RAMPIN SRL;
4. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett a), del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti);
5. ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), sono stati effettuati in capo all'Aggiudicatario, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), di idoneità e di capacità tecnico-professionale;
6. con nota protocollo PR_PDUTG Ingresso_0059781_20230711 e PR_ROUTG Ingresso_0037498_20230724 sono state richieste tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le informazioni di cui all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Si può procedere alla stipulazione del presente contratto, fermo restando che l'Amministrazione risolve il contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Aggiudicatario successivamente alla sottoscrizione;
7. L'Aggiudicatario ha presentato garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

Le premesse di cui sopra, l'offerta economica, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli elaborati del progetto definitivo, i suoi allegati e tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parti integranti e sostanziali e sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Art. 2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione delle prestazioni del presente contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dalle condizioni richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati e nell'offerta economica dell'Aggiudicatario;
 - b) dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal D.L. n. 77/2021 come modificato dalla L. n. 108/2021;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti);
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento congiunto del servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Ristrutturazione del manufatto denominato "Barchessa" per la realizzazione del Centro Regionale Ambiente, Salute e Clima presso Via Ospedale Civile 24 a Padova" CUP: I83C22000640005 - CIG 9828327005.
2. Con la stipula del contratto l'Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati del progetto definitivo e nei suoi allegati.

Art. 4 - Termine di esecuzione dell'appalto

1. È stata data esecuzione al contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020.
2. Il termine di ultimazione dell'appalto comprensiva del certificato di regolare esecuzione, è fissato in **330** giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto, nel rispetto delle fasi previste dal Capitolato Speciale d'Appalto:
 - a) 30 (trenta) giorni per la consegna della progettazione esecutiva;
 - b) 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori dalla data di consegna degli stessi
3. Il contratto si intende concluso con l'emissione del verbale di ultimazione dei lavori di cui all'art. 60 del Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Dalla data di ultimazione lavori decorrono i 90 gg. per l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 62 del Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Durante il periodo di attesa e di espletamento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione fino all'emissione del relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione l'Aggiudicatario è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera.
6. In nessun caso l'Aggiudicatario potrà sospendere l'espletamento della prestazione di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

7. Qualora l'Aggiudicatario si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice e unilaterale dichiarazione di ARPAV che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 5 - Importo contrattuale

1. I prezzi convenuti sono quelli proposti dall'Aggiudicatario con l'offerta economica, da intendersi al netto dell'I.V.A., comprensivi di tutti gli oneri, le spese e i rischi inerenti alle prestazioni contrattuali, nonché di ogni altro onere previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Detti prezzi sono determinati dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e, sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio.
3. L'importo contrattuale, determinato sulla base del prezzo complessivo offerto dall'Aggiudicatario, è di Euro € 442.921,20 compresi gli oneri della sicurezza pari a € 35.000,00 oltre I.V.A. di cui:
 - € 421.944,00 (quattrocentoventunmilanovecentoquarantaquattro/00) oltre I.V.A. nella misura di legge per i lavori (di cui € 386.944,00 determinati dal ribasso offerto e € 35.000,00 oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso);
 - €. 20.977,20 € (ventimilanovecentosettantasette/20) oltre Inarcassa ed IVA nella misura di legge per il servizio di progettazione esecutiva.
4. Il predetto corrispettivo si riferisce all'opera prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione

1. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati del progetto definitivo. In ogni caso l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
2. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
3. L'Aggiudicatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte dall'ARPAV e/o da terzi.
4. I lavori saranno eseguiti in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Aggiudicatario ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle

località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Aggiudicatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPAV.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto, prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), con riguardo in particolare al trattamento dei dati personali conferiti per il perfezionamento del presente contratto, nonché per gli adempimenti connessi alla gestione dello stesso e di essere a conoscenza dei diritti spettanti in virtù degli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa vigente.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.
4. L'Aggiudicatario viene individuato "Responsabile Esterno del trattamento" ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28 del GDPR. Allo scopo s'impegna a sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina, di cui al documento allegato e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni ivi contenute impartite dal Titolare del trattamento.

Art. 10 - Subappalto e subcontratti

1. L'Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affiderà in subappalto, l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
 - "Opere edili restauro ed affini";
 - "Impianti Tecnologici ed affini".La cessione di attività in subappalto deve essere approvata da ARPAV; qualora l'Aggiudicatario ceda attività in subappalto senza la preventiva approvazione, è facoltà di

ARPAV risolvere il contratto.

2. ARPAV non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'Aggiudicatario. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti).
3. L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ARPAV in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nelle ipotesi di cui al succitato art. 105 co.13, lettere a) e c) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), l'Appaltatore è liberato da detta responsabilità solidale.
4. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. L'Aggiudicatario deposita presso ARPAV il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
7. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L'Aggiudicatario allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti).
10. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARPAV non autorizzerà il subappalto.
11. L'Aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti).
12. In caso di non completezza dei documenti presentati, ARPAV procederà a richiedere all'Aggiudicatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
13. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
14. Nel caso in cui l'Aggiudicatario e, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ARPAV, prima dell'inizio della lavorazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato.
15. L'Aggiudicatario deve inoltre comunicare ad ARPAV le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
16. L'Aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da ARPAV inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
17. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
18. L'Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

19. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPAV può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti).

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. 136/2010 l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. In esecuzione di quanto sopra, l'Aggiudicatario dichiara che il proprio conto corrente dedicato è: IBAN IT88M0306912117100000011326 presso Banca Intesa S. Paolo Spa e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono Vianello Roberto (VNLRRRT59A09G224H), Destro Tiziano (TZN53B02C964X) e Sorgato Faustino (SRGFTN63B15I275L).
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. L'Aggiudicatario, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova.
6. ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Aggiudicatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 12 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Aggiudicatario ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 22.146,10 (in lettere ventiduemilacentotrentasei/10), resa da SACE BT S.p.a. n. 1680.00.27.2799867202 ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), in favore di ARPAV.
2. La garanzia è vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAV, fermo restando quanto previsto all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto "Penali", ha diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia.
4. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa

parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, per l'80% dell'importo originario ad avvenuto pagamento della fattura previo nulla osta da parte del RUP, e per il restante 20% alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. ARPAV ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 13 - Coperture assicurative

1. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli Schemi tipo 2.3 approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16.09.2022, n. 193.
2. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) il Progettista incaricato dall'Aggiudicatario ha stipulato una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione dell'importo di € 1.000.000,00 (in lettere Unmilione/00), resa da AIG Europe S.A. n. BLUE 070079.1871 ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) in favore di ARPAV;
3. Contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati a copertura di tutti i danni subiti da ARPAV a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore l'Aggiudicatario ha stipulato garanzia assicurativa nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R), resa da Groupama n. 113908905, contenente:
 - la copertura assicurativa a favore dell'Amministrazione per la responsabilità civile inerente ai danni arrecati a terzi e/o dipendenti, recante espressamente il seguente vincolo a favore di ARPAV: *“La compagnia si obbliga a tenere valida la garanzia nei confronti dell'Ente Appaltante anche in caso di omesso o ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di premio da parte dell'esecutore”*;
 - la copertura assicurativa: tutti i rischi del costruttore “C.A.R.”. La somma da assicurare con polizza che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori
4. La validità della polizza decorre dalla data di approvazione del progetto esecutivo dell'Appaltatore di cui all'Art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto e permane per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
5. Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
6. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), è previsto un periodo di garanzia di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo e pertanto la polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
7. La polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
8. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili ad ARPAV.

Art. 14 - Recesso

1. ARPAV ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC, come da art. 109 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti);
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ARPAV.
3. In caso di recesso dell'ARPAV, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo della lavorazione non eseguita.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'Aggiudicatario disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), è fatto divieto al medesimo di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti).
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ARPAV. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. L'Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal Contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti).
5. L'Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 9828327005 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.
6. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAV al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 - Condizioni particolari di esecuzione per contratti finanziati con PNC

1. In caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta - Entro sei mesi dalla stipula del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a consegnare ad ARPAV una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui all'art. 10, co. 1, lett. e, del capitolato "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.
2. in caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta - Entro sei mesi dalla stipula del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a consegnare ad ARPAV la **certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la

data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo art. 17.

3. L'Aggiudicatario si impegna, qualora fosse necessario procedere a nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali in misura pari ad almeno tre unità, come previsto dall'art. 47, co. 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, ad assicurare:
 - una quota pari almeno al 30% di occupazione giovanile;
 - una quota pari almeno al 30% di occupazione femminile.
4. Nel caso di cui al precedente co. 3, l'Aggiudicatario produce entro quindici giorni dalla conclusione del contratto, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto, con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e di genere. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.
5. Le relazioni e la dichiarazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 dovranno essere trasmessi a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.arpav.it, nei termini indicati.
6. Le relazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno pubblicate, sul profilo di ARPAV, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti) e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.

Art. 17 - Penali e premio di accelerazione

1. L'Aggiudicatario riconosce che in caso di inadempimento saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'ammontare delle penali comunque applicate, ai sensi dell'art. 50, co.4 della L. 108/2021, non potrà superare il 20% dell'importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione contrattuale.
3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da ARPAV a causa dei ritardi.
4. Parimenti è previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali, sulla base dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto, secondo le modalità di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Oltre alle penali previsti dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto potrà essere applicata una penale pari allo 0,6 per mille (centesimi sei ogni mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nel caso di:
 - a) mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 16, comma 1, (ovvero la Relazione di genere ex art 47 comma 3, del D.l. n. 77/2021 conv. con mod. in Legge n.108/2021) l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021;
 - b) mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 16, comma 1, (ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione del contratto)
 - c) mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 16, comma 2 (ovvero la certificazione e relazione disabili ex art 47, comma 3 bis, del D.l. n. 77/2021 conv. con mod. in Legge n.108/2021);
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto da ARPAV, con le modalità di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18 - Risoluzione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti);
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo, e di cui al comma 2, lettere a) e b); con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
 - c) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto;
2. ARPAV risolve il presente contratto qualora:
 - a) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto, o risulti dall'esito dell'informativa prefettizia, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
 - c) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti). In ogni caso, ARPAV potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito morale richiesto dal citato art. 80;
3. ARPAV, qualora accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, formulerà la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Aggiudicatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, ARPAV ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
4. La risoluzione nei casi sopra citati comporta per l'Aggiudicatario soltanto il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
6. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), in caso di risoluzione ARPAV, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta.
7. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rinvia a quanto disposto all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) e all'art. 59 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

1. Le parti convengono, con la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) mancato rilascio del certificato di collaudo o certificato regolare esecuzione di cui all'art. 62 del Capitolato Speciale d'Appalto o mancato collaudo;
 - b) applicazioni di penali oltre la misura massima stabilita del 20% dell'importo netto contrattuale;

- c) decorso infruttuoso dei termini massimi di applicazione della penale, di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - d) qualora l'Aggiudicatario, in esecuzione del contratto, conduca l'esecuzione dei lavori, ovvero fornisca prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto;
 - e) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - f) nell'ipotesi in cui l'Aggiudicatario non dimostri che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento siano dovuti a causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 26 (Cause di forza maggiore). Sarà onere dell'Aggiudicatario che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di forza maggiore. Nel caso in cui ARPAV non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Aggiudicatario il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso o altro. Nel caso in cui ARPAV contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Aggiudicatario per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione lavori, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'Aggiudicatario ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 26, dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente art. 20.
 - g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, in violazione degli adempimenti di cui all'art. 13;
 - h) violazione delle disposizioni previste dai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione (art. 6); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); Obblighi di riservatezza (art. 8); Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva (art. 10); Subappalto e subcontratti (art.11); Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 12); Garanzia definitiva (art. 12); Divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 15); Condizioni particolari di esecuzione per contratti finanziati in tutto o in parte con PNC (art. 16); Obblighi ed adempimenti a carico dell'Aggiudicatario (art. 24); Mancata osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti di ARPAV (art. 29);
2. In tutti i casi di cui al precedente comma, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
 3. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), in caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 20 - Fallimento dell'Aggiudicatario o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
2. Qualora l'Aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ARPAV proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, ARPAV ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.
4. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento

dell'esecuzione o per il completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 21 - Direzione Lavori e Direzione di cantiere

1. ARPAV individua quale Direttore dei Lavori del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, l'Arch. Federico Candian, incaricato con Determinazione del Dirigente dell'UVDPA n. 183 del 04/08/2023, a seguito di affidamento diretto.
2. Salvo diverse disposizioni, ARPAV, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso la Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L'Aggiudicatario ha individuato quale Direttore tecnico che interagirà con ARPAV, in nome e per conto dell'Aggiudicatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi Sig. Tiziano Destro.
4. L'eventuale sostituzione del Direttore tecnico, causata da motivi di forza maggiore, dovrà essere comunicata preventivamente e tempestivamente al Direttore dei Lavori.

Art. 22 - Collaudo o certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) e ss.mm.ii. il contratto è soggetto a collaudo o accertamento della regolare esecuzione al fine di certificare che le lavorazioni in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Si dovrà verificare che i lavori siano stati conformi alle caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati di progetto. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro.
3. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione delle lavorazioni rese, viene effettuata non oltre tre mesi dalla conclusione del contratto di cui all'art. 4 co. 2 del presente contratto, a seguito della quale verrà rilasciato il Certificato di regolare esecuzione.
4. Il Certificato di regolare esecuzione viene trasmesso all'Aggiudicatario che potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva.

Art. 23 - Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione degli stati di avanzamento, ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6, avviene secondo quanto disposto negli articoli 31 "Pagamenti in acconto" e 32 "Pagamenti a saldo" del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La fattura sarà recapitata in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) e dovrà:
 - essere intestata ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
 - specificare il CIG n. 9828327005 - CUP I83C22000640005 (*Ristrutturazione del manufatto denominato "Barchessa" per la realizzazione del Centro Regionale Ambiente, Salute e Clima presso Via Ospedale Civile 24 a Padova - Intervento finanziato con fondi del Piano nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R.(PNC) - Progetto P5 "Lavori di realizzazione Centro Regionale Ambiente, Salute e Clima" afferente all'Investimento E.1 "Salute-Ambiente-Biodiversità-Clima"*) e le coordinate bancarie del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.
3. La fattura, essendo ARPAV assoggettata allo *split payment*, dovrà esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.
4. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

5. Il pagamento della fattura verrà effettuato, entro 30 giorni, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere, previa verifica e approvazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori.
6. L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere i lavori e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.
8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ARPAV procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 24 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Aggiudicatario

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle lavorazioni e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le lavorazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ARPAV.
4. L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. ARPAV si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L'Aggiudicatario si impegna inoltre:
 - a) prestare le prestazioni contrattuali impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale e i mezzi necessari per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel Contratto, ivi compresi gli allegati;
 - b) garantire la continuità delle lavorazioni assimilata a tutti gli effetti ad un servizio pubblico essenziale erogato dall'ARPAV che non potrà in nessun caso essere sospeso, neanche in caso di scioperi, malattia, ferie del personale impiegato o indisponibilità del mezzo di trasporto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute ed accettate dall'Agenzia;
 - c) predisporre tutti gli strumenti, mezzi e metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
 - f) comunicare tempestivamente ad ARPAV, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
8. L'eventuale sospensione delle lavorazioni per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario e l'inosservanza di quanto stabilito nei precedenti articoli, costituiscono inadempienza contrattuale e comportano la risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dal

precedente art. 19. In tal caso ARPAV procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione del contratto compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 25 - Clausola di revisione prezzi

1. La revisione prezzi è regolamentata secondo quanto previsto all'art. 35 del Capitolato speciale d'appalto.
2. Fino al 31 dicembre 2023 trova applicazione l'art. 29, comma 1, lettera b del D.L. 27 gennaio 2022, convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. Decorso tale termine, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori norme derogatorie, si applica l'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, pertanto eventuali variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 26 - Cause di forza maggiore

1. L'Aggiudicatario non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, al verificarsi di eventi o circostanze quali guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento provi tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.
3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
4. Al verificarsi di un evento di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'Aggiudicatario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'articolo all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 59.
5. Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di comunicare ad ARPAV che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire ad ARPAV la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della forza maggiore prevista nel presente articolo.
6. Qualora gli eventi di forza maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi impediscano totalmente la prestazione, ARPAV potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) per il periodo strettamente necessario alla cessazione della forza maggiore.
7. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario comunicare tempestivamente la cessazione degli eventi di forza maggiore, affinché ARPAV disponga mediante redazione del verbale la ripresa

dell'esecuzione dei lavori e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione.

8. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse per ARPAV l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà di quest'ultima recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del presente contratto.
9. Qualora l'evento di forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, sarà onere dell'Aggiudicatario che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di forza maggiore. Nel caso in cui ARPAV non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Aggiudicatario, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso o altro. Nel caso in cui, al contrario, ARPAV contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Aggiudicatario per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione lavori, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'Aggiudicatario ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 26, dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente art. 20.

Art. 27 - Elezioni di domicilio

1. Agli effetti del presente atto l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la sede di PADOVA.
2. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante PEC (posta elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi:
ARPAV: protocollo@pec.arpav.it
Aggiudicatario: rampinslr@pec.it al quale saranno notificati tutti gli atti relativi al contratto.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare ad ARPAV ogni variazione del domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato; in mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

Art. 28 - Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV

1. L'Aggiudicatario si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR n. 2/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato da ARPAV con DCS n. 81 del 31/03/2021.
2. Pertanto l'Aggiudicatario si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato DPR, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di ARPAV. A tal fine l'Aggiudicatario è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti generali" di ARPAV.
3. L'Aggiudicatario si impegna pertanto a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicatario dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta nullità dalla procedura di affidamento e sarà fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 29 - Foro di competenza

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra ARPAV e l'Aggiudicatario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, del contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

Art. 30 - Forma del Contratto, oneri fiscali, rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti).
2. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla sottoscrizione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L'Aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, deve entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, corrispondere all'ARPAV le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, mediante avviso di pagamento rilasciato dal sistema PagoPA.

Art. 31 - Rinvio

1. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per ARPAV

IL DIRETTORE GENERALE

Per l'Aggiudicatario

IL LEGALE RAPPRESENTANTE